



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

-Capitolato d'oneri per la concessione degli impianti sportivi, degli edifici pertinenziali e delle relative strutture di proprietà comunale, ubicati in Nonantola -

INDICE

PREMESSE

- ART. 1 – OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 3. – DURATA
- ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
- ART. 5 - ONERI A CARICO DI NONAGINTA SRL
- ART. 6 – SPESE RELATIVE AI CONSUMI TERMICI E ELETTRICI
- ART. 7 - MODALITA' D'USO E ACCESSO AGLI IMPIANTI
- ART. 8 - ATTIVITÀ DELLE SCUOLE E DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI
- ART. 9 - USO DEGLI IMPIANTI PER ATTIVITA' NON SPORTIVE
- ART. 10 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 11 – CONDIZIONI D'USO DEI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE
- ART. 12 - REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE
- ART. 13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI
- ART. 14 – INADEMPIENZE, RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE
- ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE
- ART. 16 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIA E NONAGINTA SRL
- ART. 17- PUBBLICITÀ
- ART. 18 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI
- ART. 19 - AFFIDAMENTO DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 20 – SOGGETTI AMMESSI
- ART. 21 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
- ART. 22 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 23 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
- ART. 24 - ASSICURAZIONI
- ART. 25 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 26 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
- ART. 27 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
- ART. 28 – OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. N. 165/2001
- ART. 29 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
- ART. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 32 - SPESE

Premesso che:

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.5.2006 n. rep.10.818 veniva costituita Nonaginta srl, società ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola, alla cui attività di direzione e coordinamento veniva assoggettata, con oggetto sociale la gestione del proprio patrimonio e di quello del Comune di Nonantola, a qualunque titolo affidato, e la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune medesimo, con esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e servizio idrico integrato;
- Con atto n.64 del 31.8.2006 del Consiglio Comunale di Nonantola venivano conferiti in concessione amministrativa a Nonaginta srl gli impianti sportivi e relative pertinenze di proprietà pubblica siti nel comune di Nonantola;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 08.05.2009 sono stati approvati gli indirizzi di riferimento a Nonaginta srl in ordine ai rapporti con società sportive per la gestione degli impianti sportivi;
- Con contratto di gestione rep. n.1807 del 25.11.2014 il Comune di Nonantola affidava a Nonaginta srl la concessione amministrativa e la gestione di beni immobili e mobili di proprietà comunale, tra cui gli impianti sportivi oggetto delle Deliberazione del Consiglio Comunale di cui sopra, elencati nell'allegato I al predetto contratto;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.89 del 27.12.2016 venivano approvate le linee di indirizzo in merito agli impianti sportivi e loro pertinenze di proprietà comunale recepite integralmente da Nonaginta srl;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.192 del 28.12.2016 veniva prorogato il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Nonantola e le società sportive e di educazione fisica sul territorio di Nonantola, per il periodo gennaio-giugno 2017 e che conseguentemente Nonaginta srl ha proceduto a rinnovare i contratti di locazione e di servizio con le predette polisportive fino al 30.6.2017;

Viste:

- la Legge 289/2002 art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica";
- la Legge Regionale 6 luglio 2007, n. 11;
- la Legge n. 383/2000 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" e la Legge Regionale 13/2000 "Norme in materia di sport";
- la Legge Regionale n. 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale";

Richiamati:

- il principio di valorizzazione di tutte le forme associative di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare quelle operanti sul territorio comunale, e di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, per cui l'Amministrazione intende erogare un servizio a valenza sociale con la collaborazione prioritaria di associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata" al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- gli artt. 3, 13 e 42 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; in particolare l'art. 13 del TUEL e s.m.i. recita " ... Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze...";
- la L.R. n.8/2014 che stabilisce inoltre che le Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale possano partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione di interventi nei settori di riferimento delle loro attività e successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia che in collaborazione con la pubblica amministrazione; possono proporre agli Enti Locali, per il proprio ambito, programmi di iniziative e intervento in materie di loro interesse;

Tutto ciò premesso, ritenute le premesse richiamate parte e integrale del presente documento di gara, si indica quale soggetto concedente della presente concessione Nonaginta srl, con sede in Nonantola, via Marconi 11.

ART. 1 – OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

Preso atto della Legge Regione Emilia-Romagna 6 luglio 2007 n. 11 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti locali" e del combinato disposto di cui agli artt. 30 e 164 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, si indica quale oggetto del presente capitolato d'oneri la regolamentazione dei rapporti nascenti dalla concessione degli impianti sportivi, degli edifici pertinenziali e delle strutture relative di proprietà del Comune di Nonantola ubicati nel territorio comunale e composti da:

a) Impianti sportivi:

- 1) Il complesso sportivo calcio-tennis di via Risorgimento in Nonantola;
- 2) La palestra polivalente –Palapiccinini- con spogliatoi ed uffici di via Mazzini in Nonantola;
- 3) La palestra polivalente 90 con spogliatoi di via M. di Redù in Nonantola;
- 4) Il complesso sportivo di via Marzabotto in Nonantola;

- 5) La palestra polivalente ubicata presso la scuola media "Dante Alighieri" di via Grieco in Nonantola;
- 6) La palestra ubicata presso la scuola elementare "F.lli Cervi" di via Vittorio Veneto in Nonantola;

b) edificio destinato ad attività socio-ricreative in via Marzabotto 33, Nonantola (MO);

c) edificio destinato ad attività socio-ricreative in via Risorgimento, limitrofo al complesso sportivo calcio-tennis, Nonantola (MO);

d) Impianti relativi agli spazi di cui sopra, lettera a) -punti 1,2,3,4,5 e 6- e lettere b) e c) di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani utili ed accessori delle strutture in oggetto e tutte le componenti impiantistiche e attrezzature connesse.

Suddivisione in lotti:

Ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016, il presente appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

I LOTTO

- ✓ Il complesso sportivo calcio-tennis di via Risorgimento in Nonantola (Fg. 47, part. 111, sub 5, C/1; Fg. 47, part. 111, sub 7, C/4; Fg. 47, part. 111, sub. 9, E/9; Fg. 47, part. 111, sub. 21, C/4; Fg. 47, part. 369, C/2; Fg. 47, part. 111, sub. 22, C/1; Fg. 47, part. 111, sub. 17, C/4; Fg. 47, part. 111, sub. 18, C/2 e relative pertinenze);
- ✓ L'edificio destinato ad attività socio-ricreative sito in via Risorgimento limitrofo al complesso sportivo;
- ✓ Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori della struttura di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative attrezzature;

II LOTTO

- ✓ La palestra polivalente –Palapiccinini- con spogliatoi ed uffici di via Mazzini in Nonantola (Fg. 47, part. 341, sub. 3, C/4; Fg. 47, part. 341, sub. 4, C/4 e relative pertinenze);
- ✓ Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori della struttura di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative attrezzature;

III LOTTO

- ✓ La palestra Polivalente 90 con spogliatoi di via M. di Redù in Nonantola (Fg. 47, part. 344, sub. 2, C/4, Fg. 47, part. 111 sub. 14, C/4 e relative pertinenze);
- ✓ Il complesso sportivo di via Marzabotto in Nonantola (Fg. 47, part. 340, sub. 2, C/4 e relative pertinenze);
- ✓ L'edificio destinato ad attività socio-ricreative sito in via Marzabotto 33 limitrofo al complesso sportivo;
- ✓ Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative attrezzature;

IV LOTTO

- ✓ La palestra polivalente ubicata presso la scuola media "Dante Alighieri" di via Grieco in Nonantola (Fg. 55, part. 371, sub. 2, B/5 e relative pertinenze);
- ✓ La struttura esterna di atletica a raso c/o scuola primaria Nascimbeni;
- ✓ Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori della struttura di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative attrezzature;

N.B. Si specifica che la palestra di cui al Lotto IV fa parte dell'estremo catastale complessivo della scuola Dante Alighieri

V LOTTO

- ✓ La palestra ubicata presso la scuola elementare "F.lli Cervi" di via Vittorio Veneto in Nonantola (Fg. 44, part. 17, sub. 6, B/5 e relative pertinenze);
- ✓ Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative attrezzature.

N.B. Si specifica che la palestra di cui al Lotto V fa parte dell'estremo catastale complessivo della scuola F.lli Cervi

Si allegano al presente atto gli elaborati planimetrici.

Ai fini dell'individuazione delle forme di gara, delle forme di pubblicità, di ogni altro adempimento necessario alla gara e sulla base dei dati di programmazione di Nonaginta srl, si stima il valore della presente concessione così come riportata nella seguente articolazione di lotti:

LOTTI	VALORE ECONOMICO
Lotto I	€ 240.650,00
Lotto II	€ 52.500,00
Lotto III	€ 153.100,00
Lotto IV	€ 32.800,00
Lotto V	€ 24.100,00

I valori sopra indicati sono meramente presuntivi e non vincolano il soggetto appaltante.

In ogni caso si dà atto che l'ammontare complessivo del valore della concessione, riferito alla durata complessiva della convenzione, è inferiore alla soglia di 750.000,00 euro di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del D.lgs 50/2016.

La/i concessionaria/i dovrà/anno garantire:

- la conservazione ed il miglioramento delle strutture e impianti sportivi e degli edifici sopra indicati e la gestione, l'utilizzo, la custodia, per finalità sportive, di aggregazione sociale, culturali, nonché l'organizzazione, gestione di attività sportivo-ricreative.

- la promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la Comunità con particolare attenzione ai giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni, agli anziani ed ai disabili.

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione, oltre alle disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 6 luglio 2007, n. 11 sono anche:

a) la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;

b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;

c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale;

d) collaborare, per raggiungere gli scopi suddetti, con Nonaginta srl e i servizi comunali.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

E' prevista la possibilità per il concessionario di attivare nell'impianto medesimo un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo n.6 della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003, non trasferibile, limitato al periodo di gestione, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico-sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario medesimo. In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti di Nonaginta srl.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.

ART. 2 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La/i concessionaria/i dovrà/anno dichiarare e riconoscere che tutte le strutture e gli impianti, i locali siti nell'area o negli immobili oggetto della convenzione sono, in quanto costruiti, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Nonantola, previa stesura, in contraddittorio tra le parti, del necessario verbale di constatazione dell'impianto medesimo.

ART. 3. – DURATA

La durata della concessione è stabilita in **anni cinque** a decorrere dalla data di stipula della convenzione fra le parti e comunque in data successiva al 30.6.2017, eventualmente ripetibili per eguale periodo qualora ricorrano le condizioni e previo atto espresso della società concedente.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Ogni responsabilità inerente e conseguente alla concessione in oggetto è a carico della/i concessionaria/i, la/i quale/i dovrà/anno provvedere in particolare:

- a mantenere, sugli edifici, sulle strutture e sugli impianti sportivi, personale (di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario ecc.) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dalla Legge vigente e dalle prescrizioni normative riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le stesse prescrizioni debbono essere osservate a tutela dei fruitori di impianti e strutture;

- per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, la concessionaria può avvalersi prevalentemente del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo la società concedente da ogni responsabilità in merito alla gestione del personale; qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di Legge e Regolamentari in materia e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi;

- all'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e dei presidi necessari ad ottemperarvi, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale;

- la concessionaria deve inoltre effettuare una valutazione dei rischi dovuti ad interferenze;

- a far pervenire entro il mese di aprile di ogni anno o comunque subito dopo l'approvazione da parte degli Organi direttivi, la concessionaria si impegna a far pervenire a Nonaginta srl copia del bilancio consuntivo (o il rendiconto dell'attività gestionale) e la previsione dell'attività gestionale di tutto quanto affidatole, nonché il prospetto delle attività sportive e ricreative organizzate nelle strutture e impianti sportivi in gestione;

- con esclusivo riferimento ai lotti I e III, vale quanto disposto all'art. 1 al punto **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE** del presente Capitolato;

- nell'espletamento delle proprie attività a rispettare la vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di cui verrà a conoscenza per le finalità della presente concessione, garantendo che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

- la società concedente può richiedere inoltre alla concessionaria di esonerare dal servizio personale che abbia suscitato ripetuti o rilevanti problemi sul piano comportamentale, tali da compromettere le finalità della convenzione;

- garantire in merito alle proprietà comunali oggetto della concessione la manutenzione ordinaria, pertanto garantire la manutenzione ordinaria tecnico-manutentiva degli impianti sportivi oggetto di gara e, di conseguenza, farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria, quali, a mero titolo indicativo, la manutenzione semestrale di estintori, idranti, illuminazione d'emergenza ecc. ,

- avere cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni di Legge in vigore;

- reinvestire eventuali utili della gestione in manutenzioni di impianti ed attrezzature sportive o aggregative per migliorare la pubblica fruizione, in accordo con Nonaginta srl, o destinati a sostenere progetti di pubblica utilità.

L'utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale e delle Scuole è a titolo gratuito; non è ammessa la corresponsione di rimborsi delle ordinarie spese di gestione affrontate dal gestore (pulizie, predisposizione e vigilanza locali ecc.).

- attivare forme di gestione ordinaria idonee al contenimento dei consumi energetici;

- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando gli appositi contenitori-raccoglitori messi a disposizione da GEOVEST srl. Dove non è prevista la raccolta dei rifiuti, questi dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta a cura della concessionaria stessa, e/o con modalità stabilite in accordo con Nonaginta srl.

La concessionaria è competente:

1) agli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti ai sensi dell'art. 31 della L. 457/1978, intendendo tutti gli interventi relativi alle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, oggetto dei lotti di gara, e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

2) alle dotazioni di attrezzature sportive, al loro reintegro o riparazione/manutenzione, anche per uso scolastico;

3) al riordino complessivo dei locali e degli impianti nonché alla sorveglianza durante le ore di apertura dell'accesso agli impianti ed al rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;

4) alla segnalazione tempestiva – e comunque entro 7 giorni lavorativi dal fatto- alla società concedente e agli Organi competenti per eventuali danni alle strutture ed agli impianti; in mancanza di segnalazione, se si ravvisa un danno nei confronti di Nonaginta srl, verrà chiamata in causa la concessionaria. Si precisa a tal proposito l'importanza della segnalazione -indipendentemente dalla responsabilità effettiva da parte della concessionaria stessa - del danno rilevato;

5) ad impegnarsi con il proprio personale volontario o tramite l'ausilio di ditte specializzate a provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione di tutto quanto avuto in gestione.

In particolare, a titolo meramente indicativo, sono a carico della concessionaria:

- spese relative ai consumi telefono e rifiuti;

- irrigazione e rasatura dei tappeti erbosi con mezzi idonei;
- manutenzione ordinaria dei campi da tennis, calcetto e beach volley ecc.;
- il taglio dell'erba e la sistemazione complessiva dei campi di calcio a seguito degli incontri e degli allenamenti; lo sfalcio delle aree di pertinenza dei terreni di gioco;
- il diserbo e la concimazione dei terreni di gioco nonché la risemina dei terreni da gioco e comunque secondo le disposizioni di cui alla convenzione;
- il tracciamento delle segnature di gioco;
- la sistemazione ordinaria delle reti e recinzioni delle varie aree e controllo periodico delle stesse;
- la manutenzione ordinaria del sistema di irrigazione;
- la spazzatura e la manutenzione dei marciapiedi perimetrali di tutti gli edifici, la raccolta di rifiuti abbandonati nelle aree verdi e negli spazi utilizzati dagli utenti, nonché il mantenimento del decoro degli spazi esterni ed interni;
- la manutenzione ordinaria periodica degli impianti di illuminazione e sostituzione di lampadine interne agli edifici, la manutenzione ordinaria delle lampade di emergenza e di tutti i presidi di sicurezza interni agli edifici;
- la manutenzione ordinaria delle porte di accesso e uscite di sicurezza;
- la manutenzione ordinaria ed il controllo della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate e l'eventuale sostituzione degli attrezzi rotti o l'acquisto di quelli mancanti.

Tutto quanto sopra esposto è valido anche per quanto riguarda le palestre scolastiche, per le quali la/i concessionaria/i si impegna/no ad ottemperare ai relativi oneri e a segnalare tempestivamente a Nonaginta srl eventuali danni alle strutture; in mancanza di tale comunicazione il risarcimento danni sarà richiesto alla/i concessionaria/i stessa/i.

Per quanto riguarda il sistema di Vigilanza:

- è a carico della/i concessionaria/i il costo del servizio di vigilanza e degli interventi relativi, compreso il servizio di pronto intervento.

Sono inoltre totalmente a carico della/i concessionaria/i:

- le spese per acquisto materiali per l'igiene sanificazione ecc. dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale affidato alla gestione della/i concessionaria/i;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria ecc.) secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in merito;
- le spese per disinfestazioni ambientali generali di natura straordinaria con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- qualora l'impianto sportivo sia dotato di locali funzionali allo svolgimento di attività socio-ricreative, le spese di allestimento, funzionamento e pulizia ed ogni altro adempimento amministrativo e prescritto dalla vigente normativa in materia;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dalla/i concessionaria/i a mezzo della convenzione.

ART. 5 - ONERI A CARICO DI NONAGINTA SRL

Sono a carico di Nonaginta srl tutte le manutenzioni straordinarie, così come definite ai sensi dell'art. 31 della L. 457/1978, e le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, ad esclusione di migliorie che potranno venire realizzate dalla/i concessionaria/i a seguito di accordi formalizzati e approvati dal competente organo comunale e previa istruzione di idonea pratica presso l'area tecnica comunale.

E' fatto divieto alla/i concessionaria/i di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti sportivi.

In particolare, per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, in caso di ripetizione, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e impianti sportivi.

Nonaginta srl provvederà, limitatamente alla manutenzione straordinaria, a mantenere a norma, per quanto di sua competenza, tutte le strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

Si precisa espressamente che la manutenzione straordinaria a carico di Nonaginta srl **non riguarda** i locali destinati ad attività socio-ricreative di cui ai **lotti I e III**.

La/i concessionaria/i non può/possono opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi, che Nonaginta srl intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano

l'intervento immediato) ordinariamente con un anticipo di almeno due mesi e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

ART. 6 – SPESE RELATIVE AI CONSUMI TERMICI E ELETTRICI

In merito alle spese relative ai consumi per le utenze acqua, gas ed energia elettrica per il periodo di durata della concessione si precisa quanto segue.

Le spese di cui sopra sono a carico di Nonaginta srl, con impegno dei concessionari ad effettuare nel corso di ogni anno di concessione il rimborso di una percentuale della somma annua delle spese complessive relative ai consumi termici ed elettrici, comprese le relative manutenzioni, documentate e comunicate agli stessi entro il mese di Marzo di ogni anno da Nonaginta Srl.

Di seguito si riporta la percentuale annua di rimborso:

- anno I pari al 10,00%
- anno II pari al 17,50%
- anno III pari al 25,00%
- anno IV pari al 32,50%
- anno V pari al 40,00%

in caso di ripetizione della convenzione

- anno VI pari al 47,50%
- anno VII pari al 55,00%
- anno VIII pari al 62,50%
- anno IX pari al 70,00%
- anno X pari al 77,50%

Si precisa che Nonaginta srl invierà, a mezzo posta elettronica certificata, al concessionario entro il mese di Marzo di ogni anno di concessione la richiesta di pagamento, debitamente documentata, della percentuale di rimborso della spesa complessiva dei consumi termici ed elettrici, comprese le relative manutenzioni, così come formalizzata con offerta di gara, ed indicando il termine entro cui dovrà essere regolarizzato il pagamento del rimborso.

In caso di mancato pagamento al termine sopraindicato, Nonaginta srl invierà, a mezzo posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento con ulteriore termine a 30 gg. dalla data della PEC; il mancato pagamento alla scadenza del termine di 30 gg. potrà costituire una delle cause di risoluzione della convenzione di concessione, così come disposto dall'art. 14 del presente atto.

Per maggior completezza di informazioni, si comunica che il consumo elettrico e termico annuo, comprensivo altresì delle relative manutenzioni, per gli impianti e le strutture dei lotti oggetto di gara, calcolato secondo una media dei consumi effettivi dell'ultimo triennio 2013-2015, è il seguente:

LOTTI	MEDIA ANNUA DEI CONSUMI ELETTRICI E TERMICI
Lotto I	€ 55.000,00
Lotto II	€ 12.000,00
Lotto III	€ 35.000,00
Lotto IV	€ 7.500,00
Lotto V	€ 5.500,00

ART. 7 - MODALITA' D'USO E ACCESSO AGLI IMPIANTI

L'utilizzo delle strutture e impianti sportivi di proprietà comunale si ispira al principio del libero accesso agli stessi, a favore dei cittadini del Comune di Nonantola. Per l'accesso ad alcuni servizi/attività potrà essere richiesta all'utenza l'adesione ad una tessera societaria (Uisp, Arci, ecc.) nell'interesse dell'utente stesso, ovvero per usufruire di coperture assicurative, sconti tariffari, agevolazioni ecc.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dalla/i concessionaria/i stessa/i, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

- 1) utilizzo da parte del Comune di Nonantola;
- 2) attività delle scuole, di ogni ordine e grado, del territorio comunale, sulla base del calendario inviato dalla Direzione didattica/Dirigenza scolastica competente per le scuole pubbliche;
- 3) attività per disabili;

- 4) attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
- 5) utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
- 6) utilizzo da parte di singoli cittadini;
- 7) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;
- 8) residuale utilizzo da parte di altri residenti fuori Comune.

Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e impianti sportivi, la/i concessionaria/i curerà/ranno di predisporre, sulla base delle richieste pervenute, un programma di utilizzo degli stessi, riferito alle diverse stagioni sportive. Detto programma dovrà essere esposto annualmente al pubblico, presso ogni impianto.

In sede di predisposizione del programma suindicato, la/i concessionaria/i è/sono invitata/i a tenere nel massimo conto possibile le indicazioni formulate dall'Assessorato allo Sport del Comune, nell'interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione delle discipline sportive.

Le parti assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate.

La/l concessionaria/i assume/mono l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando di volta in volta la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare l'utenza.

La/l concessionaria/i terrà/nno conto di quanto segue:

Comune di Nonantola. Il Comune di Nonantola, ogniqualvolta riterrà opportuno utilizzare le strutture e gli impianti sportivi per iniziative da essa promosse o patrocinate, potrà farlo, mediante congruo preavviso e salvaguardando il calendario sportivo della/i concessionaria/i. Al fine di quantificare una media delle predette richieste, si determina un numero di 10 utilizzi annui.

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale nulla dovrà corrispondere al soggetto gestore per l'ordinario utilizzo di strutture o impianti.

Uso di terzi. L'utilizzo da parte di terzi dovrà tener conto delle esigenze della/i concessionaria/i e del Comune di Nonantola nel realizzare i propri programmi.

Scuole pubbliche del territorio. Gli spazi adibiti a palestra sono in gestione alla/i concessionaria/i, la/i quale/i garantisce/ono però l'accesso alle scuole per svolgere attività motoria. L'apertura e la chiusura dei locali rimangono in capo al personale scolastico o al personale/soci della/i concessionaria/i quando l'organizzazione scolastica lo necessita. Gli orari di utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi per esigenze scolastiche saranno comunicati dalla Direzione Didattica o dalla Dirigenza competente all'inizio dell'anno scolastico.

Nonaginta srl fornisce alla/i concessionaria/i copia delle chiavi necessarie.

E' fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione di Nonaginta srl, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

ART. 8 - ATTIVITÀ DELLE SCUOLE E DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

Limitatamente agli impianti sportivi di cui ai lotti IV e V, per le attività scolastiche e per i soggetti diversamente abili devono essere riservati, sulla base ed entro i limiti delle richieste espresse, i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi nel calendario scolastico, dalle ore 9,00 alle ore 16,30.

ART. 9 - USO DEGLI IMPIANTI PER ATTIVITA' NON SPORTIVE

Il piano d'uso e quello di conduzione tecnica sono sviluppati nella presente convenzione nelle linee fondamentali.

Le strutture e impianti sportivi possono essere concessi in uso a Enti, Circoli, Associazioni e privati, prevalentemente residenti sul territorio, per conferenze, proiezioni, dibattiti, riunioni, attività ricreative, feste scolastiche e di compleanno, spettacoli musicali e consimili.

La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive.

Le autorizzazioni a terzi a svolgere, nelle predette strutture, iniziative diverse da quelle sportive, avranno la propria efficacia solo previa comunicazione a Nonaginta srl e al Comune di Nonantola; è fatto salvo il divieto ad autorizzare le attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture o all'immagine di Nonaginta e/o del Comune di Nonantola.

Le manifestazioni, che lo richiedono, dovranno essere svolte o autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

E' facoltà di Nonaginta srl subordinare l'autorizzazione all'uso delle strutture e degli impianti sportivi alla stipulazione -da parte del terzo richiedente- di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, che potrebbero occorrere durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

In particolare, con riferimento alla palestra della scuola media "Dante Alighieri" oggetto del IV lotto, si precisa che in occasione di consultazioni elettorali, l'utilizzo della medesima palestra subirà limitazioni conseguenti.

ART. 10 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'utilizzo degli impianti sportivi da parte degli utenti e altri soggetti è soggetto al pagamento di tariffe differenziate per attività e utenza, proposte annualmente dal gestore e approvate dalla Giunta Comunale; la Giunta può formulare, altresì, le modalità per eventuali esenzioni/agevolazioni.

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spettano al soggetto affidatario e saranno oggetto di rendicontazione al concedente tramite la presentazione dei bilanci approvati dal rispettivo consiglio. Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di Iva.

L'uso delle strutture e degli impianti sportivi da parte dell'Amministrazione Comunale per tutte le attività consentite e da parte degli istituti scolastici del territorio è a titolo gratuito, secondo un calendario convenuto, come precedentemente specificato.

ART. 11 – CONDIZIONI D'USO DEI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE

Con riferimento ai lotti I e III, il cui oggetto comprende anche i locali destinati ad attività socio-ricreative, l'uso di questi ultimi dovrà avvenire esclusivamente per gli scopi per cui sono stati concessi.

ART. 12 - REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

I concessionari potranno realizzare nuove opere, sempre nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di contratti pubblici e previa autorizzazione del soggetto appaltante.

Potranno anche realizzarsi intese tra Nonaginta srl e la/i concessionaria/i per realizzare, a cura di quest'ultima/i, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in gestione.

La presa in carico di dette opere da parte di Nonaginta srl avverrà dopo collaudo da parte dei tecnici competenti e dell'Ufficio Tecnico Comunale nelle forme e nei modi di legge.

In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi e rimborsi eventualmente dovuti.

Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti restano sempre di proprietà comunale.

ART. 13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La/i concessionaria/i esonera/no Nonaginta srl da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione.

Si rileva espressamente che, così come disposto all'art. 11 del presente Capitolato d'Oneri, la concessionaria, per i lotti I e III, è responsabile in via esclusiva e diretta dell'attività socio-ricreativa, comprensiva di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 14 – INADEMPIENZE, RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE

Nonaginta srl potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione di concessione per i seguenti motivi:

- reiterato (più di tre volte segnalate per iscritto da terzi o accertate da Nonaginta srl) mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte della concessionaria, degli impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due volte documentate) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione di Nonaginta srl, della destinazione di uso delle strutture e di impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione oltretché la mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno del Comune di Nonantola e/o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e ai fruitori, a Nonaginta srl, ai beni di proprietà del Comune di Nonantola derivanti da dolo o colpa grave;

- gravi irregolarità accertate nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;
- accertate dichiarazioni mendaci o resoconti non veritieri;
- dichiarazioni, in qualsiasi forma espresse, in danno dell'immagine di Nonaginta srl e/o del Comune di Nonantola, da parte degli Organi direttivi o di singoli soci nell'ambito delle attività previste dalla convenzione;
- installazione di c.d. *slot machines* o comunque di macchine automatizzate destinate al gioco on-line.

In particolare, così come disposto dall'art. 6 del presente atto, il mancato rimborso della percentuale della spesa complessiva dei consumi termici ed elettrici, comprese le relative manutenzioni, così come formalizzata con offerta di gara, in violazione delle forme proceduralizzate di cui al medesimo art. 6, potrà comportare la risoluzione della concessione.

La convenzione decadrà, altresì, qualora venisse/ro sciolta la/i concessionaria/i o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di Legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi, l'organizzazione di attività e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo di Nonaginta srl.

Nonaginta srl potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dalla associazione sportiva ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nei documenti di gara e l'applicazione puntuale delle tariffe.

Al riguardo, Nonaginta srl ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione dell'associazione e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati di Nonaginta srl osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto alla/i concessionaria/i, la/i quale/i sarà /anno obbligata/i a porre adeguato rimedio entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, ferma restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato a Nonaginta srl.

Nonaginta srl e la/i concessionaria/i verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi.

ART. 16 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIA E NONAGINTA SRL

La/i concessionaria/i si impegna/no a comunicare Nonaginta srl le date delle sedute di bilancio di previsione e consuntivo, di modifica dello Statuto, di rinnovo delle cariche sociali, per assolvere all'obbligo di informativa generale sull'approvazione dei documenti contabili.

Entro il mese di aprile di ogni anno o comunque subito dopo l'approvazione da parte degli Organi direttivi, la/i concessionaria/i si impegna/no a far pervenire a Nonaginta srl copia del bilancio consuntivo (o il rendiconto dell'attività gestionale) e la previsione dell'attività gestionale di tutto quanto affidatole, nonché il prospetto delle attività sportive e ricreative organizzate nelle strutture e impianti sportivi in gestione, con riferimento ad ogni singolo lotto.

La/i concessionaria/i inoltre, provvederà/anno a segnalare a Nonaginta srl quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento delle attività, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

La/i concessionaria/i collabora/no con i competenti uffici di Nonaginta srl per gli adempimenti relativi alla raccolta di informazioni sulle attività sportive, per la redazione di opuscoli, aggiornamento siti internet, banche e quant'altro.

ART. 17- PUBBLICITÀ

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora, soggetta ad autorizzazione tramite domanda all'ufficio comunale preposto. E' consentita l'autorizzazione alla diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti le attività, di comunicazioni sulle attività istituzionali di Nonaginta srl e del Comune di Nonantola.

La/i concessionaria/i ha/hanno facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, esclusivamente all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi, senza danno per gli stessi o per l'immagine di Nonaginta srl e/o del Comune di Nonantola. Gli oneri conseguenti sono a carico della/i concessionaria/i.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico o danneggiare, come già detto, l'immagine di Nonaginta srl e/o del Comune di Nonantola.

Nessuna responsabilità fa carico a Nonaginta srl per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Il/i gestore/i è/sono tenuto/i a comunicare di volta in volta a Nonaginta srl l'avvenuta installazione dei cartelli, segnaletica o pannelli pubblicitari fissi.

ART. 18 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature, concessi in uso, dovranno essere riconsegnati a Nonaginta srl, al termine della convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

Si precisa che al termine della concessione tutte le attrezzature acquistate durante il periodo di validità della concessione vengono acquisite al patrimonio di Nonaginta srl o dell'Amministrazione Comunale di Nonantola se incidenti sul patrimonio immobiliare.

Entro il primo mese dall'attivazione e allo scadere della convenzione la/i concessionaria/i si impegna/no a fornire a Nonaginta srl un inventario delle attrezzature presenti negli impianti e negli altri locali ad uso ricreativo.

Nonaginta srl può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per accertati motivi tesi a garantire interessi di pubblica utilità.

In tali circostanze non è ammesso a favore del/i gestore/i alcun risarcimento.

ART. 19 - AFFIDAMENTO DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI

Per quanto riguarda la gestione di eventuali nuovi impianti, locali ed attrezzature sportive, sarà approvata esplicita modifica alla presente convenzione.

ART. 20 – SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o società loro affiliate, Associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali affiliate al Coni, anche in forma associata, iscritte nei rispettivi registri, che abbiano come finalità statutaria l'attività di promozione sportiva e ricreativa.

L'offerta va presentata per ciascun lotto per cui il concorrente ha interesse a partecipare, **fino ad un massimo di tre.**

Al fine di individuare un interlocutore unico, che vanti esperienza nelle diverse discipline sportive oggetto dei lotti di cui alla presente gara, è ammessa la costituzione di raggruppamenti temporanei fra associazioni e società sportive.

Qualora si verifichi tale fattispecie, **il raggruppamento temporaneo potrà partecipare con propria offerta separata a tutti e cinque i lotti di gara** e le associazioni/società sportive che parteciperanno al raggruppamento temporaneo non saranno ammesse a partecipare a nessuno dei lotti di gara.

In questo caso i soggetti che sottoscrivono l'istanza di partecipazione e che dichiarano di volersi temporaneamente riunire per concorrere alla presente gara in raggruppamento, devono indicare la capogruppo ed assumere contestualmente impegno a conferire mandato collettivo e procura in caso di aggiudicazione. Ciascun soggetto partecipante dovrà, inoltre, dichiarare di essere in possesso dei previsti requisiti. E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla gara medesima in raggruppamento. In tal caso saranno escluse dalla gara sia il singolo concorrente, sia il raggruppamento a cui lo stesso ha partecipato. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Raggruppamenti Temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

ART. 21 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi i soggetti di cui sopra che, a pena di esclusione, dichiarino in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000 e s.m.i.:

-REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- l'insussistenza, al momento della richiesta di partecipazione alla gara in oggetto, delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- di possedere i requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla procedura;
- di essere in possesso di un regolare documento unico di regolarità contributiva;
- di non aver alcun debito a qualunque titolo nei confronti di Nonaginta srl e dell'Amministrazione Comunale.

-REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE(art. 83 comma 1 lett. a D.Lgs. 50/2016):

- di essere iscritti nel R.E.A. della C.C.I.A.A. per le attività oggetto della concessione;

Nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione nel R.E.A. della C.C.I.A.A. deve essere presentata:

1. dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 2. copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara;
 3. la dichiarazione del legale rappresentante in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti:
 - 3.a). per le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Sportive Associate l'ottenimento del riconoscimento dal CONI;
 - 3.b) per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o Discipline Sportive l'affiliazione riconosciuta dal CONI.
- essere titolari di partita IVA.

-REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. c D.Lgs. 50/2016):

- di aver svolto un'esperienza professionale di almeno 12 mesi consecutivi maturata nell'ultimo triennio nell'utilizzo di strutture ed impianti sportivi, mediante l'elencazione dei principali servizi riguardanti l'attività in oggetto della presente concessione.

I concorrenti potranno inoltre prendere visione, mediante sopralluogo concordato, delle strutture e degli impianti sportivi oggetto di gara preliminarmente alla presentazione dell'offerta.

Con l'offerta si impegnano ad accettare incondizionatamente tutte le condizioni stabilite dai documenti di gara.

Non possono partecipare alla medesima gara coloro che si trovano fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

ART. 22 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, su un punteggio massimo di 100 punti, in base ai seguenti elementi di valutazione:

- OFFERTA QUALITATIVA fino a 80 punti

A	Piano di gestione	Max 35 punti
a 1	Progetto gestionale al fine di rendere lo sport uno strumento ancora più efficace di educazione delle nuove generazioni, capace di combattere il disagio sociale e trasmettere i valori più autentici legati al rispetto delle regole e all'impegno	Max 12 punti
a 2	Modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e di manutenzione	Max 9 punti
a 3	Qualità e modalità organizzative di eventuali servizi complementari	Max 8 punti
a 4	Programmazione delle attività con indicazione delle categorie di utenti a cui è aperta la fruizione (giovani, diversamente abili, anziani, ecc.), con disponibilità ad inserire nella programmazione predetta attività gratuite a favore di bambini/ragazzi disagiati segnalati dai servizi sociali dell'Unione dei Comuni	Max 6 punti

	del Sorbara	
B	Professionalità ed esperienza	Max 30 punti
b 1	Esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi simili a quelli oggetto della presente procedura per tipologia, dimensioni e impianti tecnici	Max 10 punti
b 2	Radicamento sul territorio comunale e numero dei tesserati ed iscritti al soggetto proponente per le attività sportive praticabili nell'impianto	Max 10 punti
b 3	Qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione (<u>il concorrente dovrà allegare curriculum professionale degli istruttori e degli allenatori in carico, oltre che eventuali certificazioni di corsi espletati per il miglioramento professionale e gestionale</u>)	Max 5 punti
b 4	Organizzazione aziendale e relative risorse umane da impiegare nella gestione con i rispettivi incarichi (sia tecnici, che amministrativi) specificando la qualifica professionale del personale, se siano dipendenti o soci volontari, e allegando il curriculum del responsabile dell'impianto	Max 5 punti
C	Proposte di migliorie	Max 15 punti
c 1	Migliorie tecniche e funzionali rispetto agli impianti e alle strutture poste a bando di gara in relazione al contenimento dei consumi energetici e all'implementazione dell'offerta sportiva, oltre al miglioramento del funzionale esercizio degli impianti e delle strutture stesse	Max 15 punti
TOT	A+B+C	MAX 80 PUNTI

Guida per la formulazione dell'Offerta qualitativa

A1 per il Progetto gestionale: allegare breve relazione in merito (max 2 pagine formato A4 fronte/retro), in cui indicare in particolare i seguenti punti, che verranno tenuti in considerazione:

- la gestione delle attività sportive (attività da praticare e la loro valenza scolare, sociale, promozionale, agonistica);
- la gestione operativa dell'impianto (utilizzo: programmazione annuale o stagionale, con descrizione del piano di utilizzo settimanale per allenamenti e con articolazione pomeridiana, serale e della mattina qualora compatibile con la tipologia di struttura)
- le attività collaterali: sportive, agonistiche, amatoriali, ricreative che verranno svolte all'interno dell'impianto, aventi la finalità di identificare l'impianto stesso come luogo di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza;
- la diversificazione dell'utenza (per fasce d'età, ecc.....);
- il tipo ed il numero delle discipline proposte;
- il numero potenziale di utenti in relazione al massimo utilizzo dell'impianto;
- la rilevanza dei tornei e campionati proposti e la promozione dell'impianto anche con proposta di manifestazione ed eventi;

A2 per le Modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e di manutenzione: allegare una breve relazione in merito (max 3 pagina A4 fronte/retro), in cui il soggetto proponente dichiara di impegnarsi ad eseguire annualmente lavori ed interventi di manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture, con relativa descrizione dettagliata (indicando anche la tipologia degli interventi di manutenzione ordinaria che si intendono eseguire con la stima dei relativi costi).

Per i servizi di custodia, pulizia e di manutenzione indicare il programma annuale inerente l'organizzazione per la manutenzione obbligatoria (servizi di pulizia, guardiana, controllo e vigilanza, ecc....).

A3 per le Qualità e modalità organizzative di eventuali servizi complementari: allegare una breve relazione (max 1 pagina A4 fronte/retro) indicando le ulteriori attività sportive, di conduzione e di funzionamento complementari alle attività principali previste negli impianti e loro sostenibilità economica, anche attraverso un piano marketing e di promozione dell'impianto (eventuali sponsorizzazioni, ecc.).

A4 per la Programmazione delle attività con indicazione delle categorie di utenti a cui è aperta la fruizione (giovani, diversamente abili e anziani, ecc.) e disponibilità dell'inserimento nella programmazione di attività

gratuite a favore di bambini/ragazzi disabili segnalati dai servizi sociali dell'Unione dei Comuni del Sorbara; allegare una breve relazione (max 2 pagine in formato A4 fronte/retro) in cui indicare:

- le categorie di utenti a cui è aperta la fruizione dell'impianto;
- l'insieme delle attività sportive, ricreative, culturali, educative, ecc. svolte, con particolare riguardo alle attività per i giovani, i diversamente abili e le categorie a rischio sociale (progetti, manifestazioni, attività ludiche, formazione di operatori in tali ambiti, ecc);
- il calendario settimanale e stagionale di apertura dell'impianto, con la specifica dei giorni e degli orari di utilizzo da parte di ogni singola categoria di utente;
- eventuali riduzioni o promozioni tariffarie a favore di particolari categorie di utenti;
- con riferimento ai soggetti svantaggiati, la disponibilità ad inserire gratuitamente nelle attività e discipline sportive promosse nell'impianto un numero di bambini/ragazzi disabili segnalati dai servizi sociali.

B1 per l'Esperienza nel settore cui sono destinati gli impianti, intendendo la gestione di impianti sportivi similari a quelli oggetto della presente procedura per tipologia, dimensioni e impianti tecnici: elencare (in una relazione di max 2 pagine in formato A4 fronte/retro) gli impianti sportivi, pubblici o privati, gestiti, con particolare indicazione dell'ubicazione dell'impianto e/o della struttura sportiva e la durata di ogni singola gestione, con descrizione della relativa gestione.

B2 per il Radicamento sul territorio del comune di Nonantola e nel bacino d'utenza degli impianti: dichiarare (in una relazione di max 1 pagina in formato A4 fronte/retro) il numero complessivo di iscritti/associati all'Associazione e/o Società sportiva, come sopra generalizzata, residenti nel territorio dell'Unione Comune del Sorbara e il numero di nuovi iscritti/associati all'Associazione e/o Società sportiva, come sopra generalizzata, nell'anno sportivo 2015/16 rispetto all'anno sportivo 2014/15 residenti nel territorio dell'Unione Comune del Sorbara.

B3 per la Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori, indicare il numero e la relativa abilitazione dei singoli istruttori/allenatori, allegando il curriculum professionale di ciascuno.

B4 per l'Organizzazione aziendale e relative risorse umane da impiegare nella gestione con i rispettivi incarichi (sia tecnici, che amministrativi) specificando la qualifica professionale del personale, se siano dipendenti o soci volontari, la propria affidabilità economica e il curriculum del responsabile dell'impianto.

C1 per le Migliorie tecniche e funzionali rispetto agli impianti e alle strutture poste a bando di gara in relazione al contenimento dei consumi energetici e all'implementazione dell'offerta sportiva, oltre al miglioramento del funzionale esercizio degli impianti e delle strutture stesse: indicare (in una relazione di max 5 pagine formato A4 fronte/retro) le tipologie di interventi previsti con relativa entità di spesa e descrivere il programma inerente le migliorie e le proposte di sistemazione degli ambienti e riqualificazione delle strutture anche con dotazione di arredi ed attrezzature ed allestimenti specifici per implementare l'utilizzo dell'impianto, sarà valutata la "rilevanza" della proposta da un punto di vista tecnico e di finalità, il valore migliorativo dell'impianto, le fonti di finanziamento ed i tempi di realizzazione.

La Commissione assegnerà i punteggi sopra descritti secondo il metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente formula:

$$P = (12xVA_1) + (9xVA_2) + (8xVA_3) + (6xVA_4) + (10x VB_1) + (10x VB_2) + (5x VB_3) + (5x VB_4) + (15x VC_1)$$

Dove:

P = punteggio attribuito per la sezione A, B e C

VA₁= coefficiente del requisito del sottopunto A₁variabile tra zero e uno

VA₂= coefficiente del requisito del sottopunto A₂variabile tra zero e uno

VA₃= coefficiente del requisito del sottopunto A₃variabile tra zero e uno

VA₄= coefficiente del requisito del sottopunto A₄variabile tra zero e uno

VB₁= coefficiente del requisito del sottopunto B₁ variabile tra zero e uno

VB₂= coefficiente del requisito del sottopunto B₂ variabile tra zero e uno

VB₃= coefficiente del requisito del sottopunto B₃variabile tra zero e uno

VB₄= coefficiente del requisito del sottopunto B₄variabile tra zero e uno

VC₁= coefficiente del requisito del sottopunto C₁ variabile tra zero e uno

Tutti i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, espressi con un massimo di due decimali, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei seguenti giudizi:

Criterio motivazionale	Valutazione discrezionale	Coefficiente
Individuato per ogni singolo elemento	Nessuna proposta/insufficiente / non migliorativa	0
	Pochi effetti positivi	0,1
	Mediocri effetti positivi	0,2
	Appena accettabile	0,3
	Accettabile	0,4
	Significativa	0,5
	Discreta	0,6
	Buona	0,7
	Ottima	0,8
	Eccellente	0,9
	Perfetta	1

Affinché il progetto tecnico sia riconosciuto valido è necessario che il punteggio complessivo provvisorio risulti almeno pari a punti 50. In difetto l'offerta verrà esclusa.

- OFFERTA QUANTITATIVA fino a 20 punti

IPOTESI DI OFFERTA ECONOMICA: al concorrente che offrirà la maggiore percentuale annua di rimborso delle spese relative alle utenze acqua, gas ed energia elettrica, in rialzo rispetto a quella indicata all'art. 6 del presente Capitolato (la percentuale in rialzo da indicare dovrà essere unica per tutti gli anni di gestione del servizio). Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato in proporzione al rapporto tra l'offerta proposta e l'offerta più alta, secondo la seguente formula:

$$X = PO * 20 / Pi$$

Dove:

X= punteggio totale attribuito al singolo concorrente

PO= percentuale offerta

20= punteggio massimo attribuibile

Pi= percentuale più alta

Il punteggio complessivo (massimo 100 punti) sarà dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti. La concessione degli impianti sportivi verrà aggiudicata al/i soggetto/i che avrà/anno ottenuto il maggior punteggio.

Qualora si dovesse verificare parità di punteggio, la concessione verrà aggiudicata al soggetto che avrà presentato la miglior offerta qualitativa.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venisse presentata una sola offerta, purché ritenuta congrua e d'interesse.

Il corrispettivo a favore del/i gestore/i consisterà nel diritto di gestire funzionalmente il servizio da espletare presso gli impianti sportivi oggetto di lotti di gara per la durata prevista dal presente capitolato.

ART. 23 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% della quantificazione economica indicativa di ciascun lotto prevista in sede di gara. Nel caso in cui il concorrente dimostri di essere in possesso delle certificazioni di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruisce del beneficio previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, della riduzione del 50% dell'importo della cauzione.

La cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della convenzione.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura dei danni comunque arrecati, la/i concessionaria/i, all'atto della stipula della concessione, presterà/anno cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo della convenzione.

In caso di inadempienze contrattuali Nonaginta srl potrà rivalersi su detta cauzione per le spese necessarie ad adempiere ad eventuali mancanze, provvedendosi al reintegro da parte dell/i gestore/i.

ART. 24 - ASSICURAZIONI

La concessionaria, prima della sottoscrizione della convenzione, ha l'obbligo di stipulare con apposita compagnia assicuratrice e di mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata della convenzione, suoi eventuali rinnovi o proroghe, una congrua copertura assicurativa contro i rischi di:

1. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;

Tale copertura RCT dovrà avere un massimale per sinistro e per danni a persona non inferiore ad € 3.000.000,00, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia, o delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del C.C.;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipi all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale.

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il concessionario si avvalga per l'espletamento delle attività oggetto della presente concessione nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

Inoltre il Concessionario si impegna a rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di Nonaginta srl per danni a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti di Nonaginta srl per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa a Nonaginta srl al momento della sottoscrizione della concessione.

ART. 25 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Competono alla concessionaria, che se ne assume la piena responsabilità, tutti gli adempimenti e obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e dei presidi necessari ad ottemperarvi, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

ART. 26 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte della concessionaria a pena di decadenza immediata della convenzione stessa, in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa da sub-concessionario e/o cessionario occulti, unico responsabile verso Nonaginta srl e verso i terzi sarà esclusivamente la concessionaria.

ART. 27 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Nonaginta srl potrà risolvere, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d'inadempienza da parte del gestore. In particolare, così come disposto dagli artt. 6 e 14 del presente atto, il mancato rimborso della percentuale della spesa complessiva dei consumi termici ed elettrici, comprese le relative manutenzioni, in violazione delle forme proceduralizzate di cui al medesimo art. 6, potrà costituire causa di risoluzione della concessione.

Nonaginta srl potrà inoltre invocare la risoluzione della convenzione per:

- a) insolvenza o fallimento del gestore o i suoi aventi causa;
- b) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza degli impianti;
- c) contravvenzioni al divieto di subconcessione;
- d) sospensione od abbandono del servizio di gestione senza causa e senza preventiva autorizzazione di Nonaginta srl;
- e) reiterate infrazioni agli obblighi di cui al presente Capitolato ed alle direttive impartite da Nonaginta srl;
- f) effettuazione di modifiche strutturali dell'impianto senza preventiva autorizzazione di Nonaginta srl, fatte salve eventuali sanzioni;
- g) gravi e ripetute violazioni delle norme previdenziali assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale o in caso di mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al precedente art. 24;
- h) reiterate inadempienze nella manutenzione ordinaria;
- i) utilizzo degli impianti per attività o finalità diverse da quelle indicate nel presente Capitolato;
- l) così come disposto dagli artt. 1, 4, 11 e 13 del presente Capitolato, in caso di violazione delle norme vigenti che disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti-bevande;
- m) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula della convenzione, Informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia", a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

Art. 28 – OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. N. 165/2001

Con la sottoscrizione della convenzione il concessionario attesterà ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 29 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Per la presente procedura il responsabile unico del procedimento è il dott. Carlo Bellini, Amministratore Unico di Nonaginta srl.

ART. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti la concessione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, è competente il Foro di Modena.

ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 32 - SPESE

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione, se dovuta, della concessione sono a carico della concessionaria.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Carlo Bellini